comune di trieste
piazza Unità d'Italia 4
34121 Trieste
tel 040 6751
www.comune.trieste.it
partita iva 00210240321

REGOLAMENTO PER LA CONVIVENZA TRA LE FUNZIONI RESIDENZIALI E LE ATTIVITÀ DI ESERCIZIO PUBBLICO E SVAGO NELLE AREE PRIVATE, PUBBLICHE E DEMANIALI

Approvato con Deliberazione Consiliare n. 39 dd. 25.07.2013
Modificato con Deliberazione Consiliare n. 43 dd. 18.09.2013
Modificato con Deliberazione Consiliare n. 22 dd. 28.05.2015
Modificato con Deliberazione Consiliare n. 28 dd. 25.07.2017
Modificato con Deliberazione Consiliare n. 55 dd. 04.12.2023

Trieste

INDICE

PRINCIPI GENERALI
Art. 1.Oggetto e finalità....1
Art. 2.Definizioni....1
Art. 3.Orari - abrogato....2

TUTELA DELLA SALUTE, DELL'AMBIENTE E DEI BENI CULTURALI
Art. 4.Indicazioni operative a tutela dei cittadini....2
Art. 5.Divieto di vendita di bevande in contenitori di vetro e contrasto all'abuso di alcool....3

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACUSTICA
Art. 6.Indicazioni operative in materia di acustica....3
Art. 7.Deroghe....4

SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI
Art. 8.Sanzioni....4
Art. 9.Entrata in vigore....6

Allegato 1....7

PRINCIPI GENERALI

Art. 1. Oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento è diretto ad assicurare la convivenza tra le funzioni residenziali e le attività di esercizio pubblico e commerciale e di svago nelle aree private, pubbliche e demaniali, nel territorio del Comune di Trieste, mediante la regolamentazione dei comportamenti e degli impatti diretti e indiretti, sull'ambiente urbano, derivanti dalle manifestazioni pubbliche o private nonché dagli esercizi commerciali, artigianali alimentari e di somministrazione di alimenti e bevande.
2. Le disposizioni introdotte con il presente atto regolamentare si prefiggono la tutela della salute, il rispetto della qualità della vita dei residenti e del riposo, dell'ambiente e del paesaggio, del patrimonio artistico e culturale, della sicurezza, dell'ordine pubblico, del diritto all'iniziativa commerciale ed imprenditoriale privata e dell'occupazione lavorativa da essa indotta.

Art. 2. Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento s'intende per:
   - *esercizi artigianali alimentari:* attività dirette alla produzione e vendita di beni alimentari di produzione prevalentemente propria;
   - *esercizi commerciali di vendita al dettaglio:* attività svolte da chiunque, professionalmente, acquisti merci in nome e per conto proprio e le rivenda ai consumatori finali su aree private in sede fissa o su aree pubbliche;
   - *circoli privati:* libera associazione di persone che si riunisce per perseguire fini e interessi comuni in locali non aperti al pubblico, con accesso consentito ad una cerchia delimitata e individuabile di persone, soci, al cui interno può essere esercitata la somministrazione di alimenti e bevande limitatamente a tali soggetti;
   - *esercizi di somministrazione di alimenti e bevande:* attività di vendita per il consumo di alimenti e bevande in locali d'esercizio o in superfici aperte al pubblico, annesse all'esercizio e a tal fine attrezzate, anche quando effettuata con distributori automatici;
   - *vendita di bevande per asporto*: attività di vendita senza servizio finalizzata al consumo all'esterno dei locali ovvero al domicilio del cliente;

- *pubblico spettacolo*: attività svolta presso pubblici esercizi, o in luogo aperto o esposto al pubblico, sottoposta alla disciplina di cui agli articoli 68, 69 e, nei casi previsti, dall'art. 80 del T.U.L.P.S. e dal D.M. 19.08.1996;
- *manifestazioni pubbliche o private*: attività di intrattenimento, di vendita o di somministrazione o consumo di prodotti in aree private o pubbliche per lo svolgimento di fiere, sagre, mostre mercato.

Art. 3. Orari - abrogato

(...)

TUTELA DELLA SALUTE, DELL'AMBIENTE E DEI BENI CULTURALI

Art. 4. Indicazioni operative a tutela dei cittadini

1. I gestori dei pubblici esercizi, dei circoli privati, degli esercizi commerciali e delle attività artigianali alimentari, nonché i responsabili delle manifestazioni pubbliche e private, avvalendosi eventualmente di personale incaricato all'ordinato svolgimento dell'attività d'impresa, alla prevenzione dei rischi, alla mediazione dei conflitti, hanno l'obbligo di:
    a. assicurare **negli spazi concessi ed in quelli antistanti l'attività** la completa pulizia e la massima condizione d'igiene da rifiuti, derivanti sia dalla normale attività sia da eventuali comportamenti generanti degrado ambientale posti in essere dagli avventori o frequentatori dei locali, nel pieno rispetto di quanto previsto dal vigente Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati e la pulizia del territorio del Comune di Trieste con assoluto divieto di trascinamento sul suolo pubblico dei contenitori di rifiuti durante le operazioni di conferimento;
    b. esporre idonea cartellonistica sulle norme di convivenza civile, sul contenimento delle emissioni sonore e sulle sanzioni previste per il disturbo della quiete pubblica e la violazione delle norme a tutela dell'igiene e del patrimonio artistico, culturale ed ambientale, con contenuti come da Allegato1) al presente regolamento;
    c. non collocare erogatori di bevande alla spina all'esterno dei locali di esercizio se non espressamente autorizzati in deroga al presente provvedimento nel caso di particolari manifestazioni ed eventi;

d. provvedere in maniera opportuna ed efficace, nell'orario di chiusura notturno del pubblico esercizio, a rendere inutilizzabili da eventuali passanti gli arredi, tavoli, sedie e ombrelloni, presenti all'esterno dei locali.

Art. 5. Divieto di vendita di bevande in contenitori di vetro e contrasto all'abuso di alcool

1. Per questioni di sicurezza e decoro conseguenti all'abbandono sul suolo pubblico di contenitori di bevande in vetro, è vietato ai titolari di attività commerciali in sede fissa o su aree pubbliche, ai titolari di esercizi artigianali alimentari, ai titolari di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, ai titolari di circoli privati e ai responsabili delle manifestazioni pubbliche o private di effettuare la vendita per asporto, nonché mediante distribuzione automatica, di bevande in contenitori di vetro dalle ore 00.30 fino alle ore 05.00.
2. È vietata la pubblicizzazione di offerte speciali relative alla somministrazione di alcolici valide dopo le ore 22.00 e prima delle ore 06.00 del giorno successivo.
3. I titolari o gestori dovranno adottare le necessarie misure di controllo, esponendo, altresì, all'interno dei locali e delle aree di pertinenza, apposito avviso informativo per il pubblico.
4. È fatta salva la consegna a domicilio.
5. Dalle ore 00.30 alle ore 05.00 la somministrazione ed il consumo di bevande in contenitori di vetro è vietata negli spazi pubblici esterni e nelle aree private ad uso pubblico.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACUSTICA

Art. 6. Indicazioni operative in materia di acustica
(articolo modificato con delibera del Consiglio n. 55 dd. 04.12.2023)

1. Fatto salvo quanto disposto nel successivo art. 7, la diffusione sonora esterna in qualunque maniera svolta - e comunque nel rispetto dei limiti sonori e di ogni altra previsione del PCCA (Piano Comunale di Classificazione Acustica) - derivante dai pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, dai locali di pubblico spettacolo, dai circoli privati, dalle attività commerciali di vendita, dalle attività artigianali alimentari, dalle manifestazioni pubbliche o private è consentita nelle giornate da domenica a giovedì fino alle ore 22.30. Nelle giornate di venerdì, sabato e prefestivi infrasettimanali la diffusione sonora esterna è consentita fino alle ore 24.00.

2. La diffusione sonora esterna non può ricominciare prima delle ore 08.30 del giorno successivo, ed è comunque vietata dalle ore 14.30 alle ore 16.00.

Art. 7. Deroghe
(articolo modificato con delibera del Consiglio n. 55 dd. 04.12.2023)

1. Sono concesse le seguenti deroghe agli orari indicati all'art. 6:

giornata	orario di cessazione dell'attività musicale esterna
14 febbraio (San Valentino)	ore 1.00 del giorno successivo
da giovedì grasso a martedì grasso (Carnevale)	ore 1.00 del giorno successivo
8 marzo (Giornata Internazionale della Donna)	ore 1.00 del giorno successivo
14 agosto	ore 1.00 del giorno successivo
15 agosto (Ferragosto)	ore 1.00 del giorno successivo
dal giovedì al sabato della Barcolana	ore 1.00 del giorno successivo
31 ottobre (Halloween)	ore 1.00 del giorno successivo
31 dicembre (San Silvestro)	ore 3.00 del giorno successivo

1.Bis Sono concesse due ulteriori deroghe agli orari indicati all'art. 6 per ciascun anno fino alle ore 1.00 del giorno successivo per i giorni 13 agosto e 16 agosto.

2. Eventuali ulteriori deroghe potranno venire disposte con delibera della Giunta comunale in occasione di particolari eventi, manifestazioni, festività.
3. Nel caso di singole attività la Giunta comunale potrà altresì derogare alle prescrizioni di cui all'art. 6, qualora venga presentata idonea documentazione d'impatto acustico con la quale si dimostri che, per la non prossimità di abitazioni private, o per altre misure adottate, le fonti sonore direttamente riconducibili all'attività non rechino disagio nelle circostanze, all'esterno e all'interno degli stabili.

SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 8. Sanzioni
(articolo modificato con delibera del Consiglio n. 55 dd. 04.12.2023)

1. Chiunque violi le disposizioni dell'art. 6 è soggetto alle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie in funzione dell'orario di accertamento della violazione:

   a) se la violazione è accertata entro il termine di trenta minuti dagli orari stabiliti: da euro 50,00 a euro 300,00;

   b) se la violazione è accertata tra il trentunesimo ed novantesimo minuto dagli orari stabiliti: da euro 500,00 a euro 3.000,00;

c) se la violazione è accertata oltre il novantesimo minuto dagli orari stabiliti: da euro 1.500,00 a euro 9.000,00.

2. Ai sensi dell'art. 10 del T.U.L.P.S.:

a) chiunque violi le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo lettera a): alla prima violazione accertata nell'arco di un anno dalla prima violazione, viene disposta formale diffida alla titolarità.

Dalla seconda violazione accertata nell'arco di un anno dalla prima violazione, si applica, in aggiunta alla sanzione pecuniaria, la sanzione accessoria della sospensione dell'attività da tre a sette giorni; la prima di tali giornate avrà decorrenza dal medesimo giorno della settimana in cui è avvenuta la violazione, eccezion fatta per le violazioni accertate tra le ore 00.00 e le ore 06.00, per le quali la prima delle giornate di sospensione avrà decorrenza dal giorno della settimana precedente a quello dell'avvenuta violazione;

b) chiunque violi le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo lettera b): si applica, in aggiunta alla sanzione pecuniaria, la sanzione accessoria della sospensione dell'attività da tre a sette giorni; dopo la seconda violazione accertata nell'arco di un anno dalla prima violazione, si applica la sanzione accessoria della sospensione dell'attività da sette a quindici giorni; la prima di tali giornate avrà decorrenza dal medesimo giorno della settimana in cui è avvenuta la violazione, eccezion fatta per le violazioni accertate tra le ore 00.00 e le ore 06.00, per le quali la prima delle giornate di sospensione avrà decorrenza dal giorno della settimana precedente a quello dell'avvenuta violazione;

c) chiunque violi le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo lettera c): si applica, in aggiunta alla sanzione pecuniaria, la sanzione accessoria della sospensione dell'attività da sette a quindici giorni; la prima di tali giornate avrà decorrenza dal medesimo giorno della settimana in cui è avvenuta la violazione, eccezion fatta per le violazioni accertate tra le ore 00.00 e le ore 06.00, per le quali la prima delle giornate di sospensione avrà decorrenza dal giorno della settimana precedente a quello dell'avvenuta violazione.

3. Chiunque violi le disposizioni dell'art. 7, commi 1 e 2, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250,00 a euro 1.500,00 se la violazione è accertata entro il termine di trenta minuti dagli orari stabiliti; ad una sanzione da euro 1.500,00 a euro 9.000,00 se la violazione è accertata oltre il trentesimo minuto dagli orari stabiliti; si applica, in aggiunta alla sanzione pecuniaria, la sanzione accessoria della sospensione dell'attività da sette a quindici giorni; la prima di tali giornate avrà decorrenza dal medesimo giorno della settimana in cui è avvenuta la violazione, eccezion fatta per le violazioni

accertate tra le ore 00.00 e le ore 06.00, per le quali la prima delle giornate di sospensione avrà decorrenza dal giorno della settimana precedente a quello dell'avvenuta violazione.

4. Chiunque violi i limiti orari consentiti con il provvedimento di deroga di cui all'art. 7, comma 3, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.000,00 a euro 10.000,00; si applica, in aggiunta alla sanzione pecuniaria, la sanzione accessoria della sospensione dell'attività da sette a quindici giorni; la prima di tali giornate avrà decorrenza dal medesimo giorno della settimana in cui è avvenuta la violazione, eccezion fatta per le violazioni accertate tra le ore 00.00 e le ore 06.00, per le quali la prima delle giornate di sospensione avrà decorrenza dal giorno della settimana precedente a quello dell'avvenuta violazione. Alla violazione consegue anche la revoca del provvedimento di deroga.

5. Per le violazioni di cui agli articoli 8, comma 1 lettere b) e c) e articolo 8 comma 4, dalla seconda violazione accertata nell'arco di un anno dalla prima violazione, si applica altresì la sanzione accessoria della revoca dell'eventuale autorizzazione di deroga acustica ottenuta ai sensi del Piano Comunale di Classificazione Acustica, che comunque non potrà essere rilasciata per il periodo di sei mesi dall'accertamento della violazione.

6. Chiunque violi le altre disposizioni del presente Regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100,00 a euro 600,00 per ogni violazione accertata.

Art. 9. Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività della relativa deliberazione consiliare di approvazione.
2. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il Regolamento per la convivenza tra le funzioni residenziali e le attività di esercizio pubblico e svago nelle aree private, pubbliche e demaniali approvato con deliberazione consiliare n. 39 dd 25 luglio 2013 e s.m.i., nonché ogni altra disposizione in contrasto con le norme del presente Regolamento.

Allegato I

Nel rispetto dei principi di

BUONA EDUCAZIONE e CIVILE CONVIVENZA

si comunica ai gentili Clienti che, in questo locale, sono obbligatorie le seguenti disposizioni in materia di somministrazione di alimenti e bevande e diffusione sonora:

È vietata la vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro dalle ore 00.30 fino alle ore 05.00.

È vietata la somministrazione ed il consumo di bevande in contenitori di vetro dalle ore 00.30 fino alle ore 05.00 negli spazi pubblici esterni e nelle aree private ad uso pubblico.

L'attività musicale all'esterno di questo locale è consentita da domenica a giovedì fino alle ore 22.30, mentre il venerdì, il sabato e i prefestivi infrasettimanali è consentita fino alle ore 24.00, salvo specifiche deroghe.

È vietato gettare rifiuti per strada e danneggiare cose e persone.

Si fa presente che il disturbo alla quiete pubblica è punito dall'Art. 659 del Codice mentre il getto pericoloso di cose è punito dall'Art. 674 del Codice Penale.

Il presente avviso fa riferimento al "*Regolamento per la convivenza tra le funzioni residenziali e le attività di esercizio pubblico e svago nelle aree private, pubbliche e demaniali*" del Comune di Trieste.